



Relazione tecnica
Legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli
esercizi finanziari 2023 - 2025

CAPO PRIMO - MODIFICAZIONI DI LEGGI PROVINCIALI E ALTRE DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE, DI TRIBUTI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA, DI CONTABILITÀ, DI ENTI LOCALI E DI PNRR

Art. 1 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La norma di carattere ordinamentale non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio provinciale.

Art. 2 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Dall'analisi delle ultime dichiarazioni IRAP disponibili (Modello IRAP 2022 per l'anno d'imposta 2021) risultano i seguenti impatti:

- la proroga al 2024 delle riduzioni d'aliquota IRAP di cui alla lettera a) (riduzione generalizzata di 1,22 punti percentuali dell'aliquota ordinaria e delle imprese concessionarie) e alla lettera b) (aliquota ridotta all'1,50% per chi incrementa i livelli occupazionali stabili o stagionali di almeno il 5%) ha un impatto, in termini di minori entrate, pari a complessivi 53 milioni di euro annui;

- la proroga al 2024 degli incrementi d'aliquota IRAP di cui alla lettera c) (maggiorazione di 0,92 punti percentuali per banche e assicurazioni) ha un impatto, in termini di maggiori entrate, pari a complessivi 2 milioni di euro.

Per differenza, l'impatto complessivo delle proroghe previste dalla disposizione provinciale in oggetto risulta pari a circa 51 milioni di euro annui, di cui si è già tenuto conto negli stanziamenti di bilancio per l'anno 2025, tenuto conto che in relazione al meccanismo degli acconti e dei saldi l'impatto ricade su tale esercizio.

Alla copertura di tali minori entrate registrate nel 2025 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche) della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Dall'elaborazione dei dati delle ultime dichiarazioni Irpef disponibili, applicando le modifiche introdotte ai soggetti e alle fasce di reddito interessate dalla disposizione provinciale, risulta che:

- la deduzione dalla base imponibile di 25.000 euro di cui alla lettera a) ha un impatto, in termini di minore addizionale, stimabile in circa 42 milioni di euro annui che, in base al meccanismo di riscossione dell'imposta, graveranno sull'anno 2025;

- l'incremento di 0,5 punti percentuali d'aliquota sulla quota di imponibile eccedente la soglia di 50.000 euro di cui alla lettera b) ha un impatto, in termini di maggiore addizionale, stimabile in circa 7,5 milioni di euro annui, che in base al meccanismo di riscossione dell'imposta, avrà effetto sull'anno 2025;

Per differenza, l'impatto sul bilancio provinciale della disposizione risulta pari a circa 34,5 milioni di euro di minori entrate che, per il meccanismo di riscossione dell'addizionale, graveranno sull'anno 2025.

Alla copertura di tali minori entrate registrate nel 2025 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 4 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Comma 1. Con il comma in esame viene data la facoltà ai Comuni di introdurre l'esenzione IMIS per alcune fattispecie (impianti di risalita e campeggi). L'eventuale minor gettito è a carico del bilancio del Comune che si avvarrà di tale facoltà in relazione a quanto disposto dall'art. 14 comma 2 della L.P. n. 14/2014. Non è possibile una quantificazione del minor gettito che dipende dalle decisioni che ogni singolo Comune potrà adottare anche sulla base delle proprie disponibilità di bilancio.

Commi 2 e 3. Con i commi in esame si confermano anche per il 2024 le agevolazioni IMIS indicate di seguito, scadenti al 31 dicembre 2023, a fronte delle quali sono previsti trasferimenti compensativi a carico del bilancio provinciale a favore dei comuni:

- la deduzione imponibile per fabbricati rurali in euro 1.500 - onere stimato 90 mila euro;*
- le aliquote agevolate per le categorie catastali A10 - C1 - C3 - D2 - onere stimato 13,5 milioni di euro;*
- le aliquote agevolate per le categorie catastali D1 - D7 - D8 - D10 e altri fabbricati rurali, nonché per esenzione relativa ai fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale - onere stimato 10,3 milioni di euro.*

Le predette previsioni (23,9 milioni di euro) sono state considerate nella definizione degli stanziamenti relativi ai trasferimenti di parte corrente ai Comuni concordati nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2024 nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai Comuni).

Art. 5 – Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

L'emendamento non ha impatto in termini di maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto trattasi di una facoltà riconosciuta ai Comuni e quindi, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge provinciale 14/2014, gli effetti finanziari in termini di minore gettito derivanti dall'applicazione discrezionale da parte del Comune di facoltà riconosciute rimangono a carico esclusivo del bilancio del comune. Non è possibile una quantificazione del minor gettito che dipende dalle decisioni che ogni singolo Comune potrà adottare anche sulla base delle proprie disponibilità di bilancio.

Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Comma 1. Degli effetti della proroga delle misure di contenimento della spesa della norma in questione si è tenuto conto nella definizione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli.

Comma 2. La norma di natura ordinamentale non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio provinciale.

Comma 3. Attualmente sono sette le Comunità che hanno in servizio un segretario generale in convenzione con altri enti pubblici. Nel caso in cui tali convenzioni venissero meno e le Comunità decidessero di assumere in via esclusiva il segretario, si registrerebbe un aumento della relativa spesa complessivamente stimato in circa 350.000 euro annui. Tale onere trova copertura con le risorse che risultano già disponibili sui bilanci delle Comunità, considerati gli elevati margini di parte corrente registrati annualmente (mediamente su tutte le Comunità circa 12 milioni di euro).

Art. 7 - Integrazione dell'articolo 78 bis 4 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La norma di natura interpretativa non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio provinciale

Art. 8 - Modificazione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005) e modificazione dell'articolo 24 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) in materia di beni di uso civico

Impatto organizzativo-procedurale

Revisione degli atti amministrativi che disciplinano i criteri per l'accesso ai contributi provinciali.

Impatto finanziario

Comma 9. La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, in quanto, sebbene la stessa aumenti la platea dei potenziali beneficiari del contributo provinciale per i progetti sperimentali di sviluppo delle zone montane, i relativi finanziamenti saranno disposti nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Altri commi. Nessuno

Art. 9- Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18 in materia di interventi finanziati con risorse del PNRR

Impatto organizzativo-procedurale

Le competenti strutture provinciali attiveranno ulteriori procedimenti amministrativi rispetto a quelli già curati, con particolare riferimento al comma 2 dovranno essere disciplinati con atto amministrativo i criteri di accreditamento per i soggetti che si candidano a divenire gestori delle strutture ricettive.

Impatto finanziario

Comma 1 e 2. Nessuno.

Comma 3. Il comma in esame non genera maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto la percentuale di contribuzione viene aumentata esclusivamente per la quota di contributo finanziata con le risorse del PNRR.

Nel merito, per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 2 quater della LP 18/2021 introdotto con il comma 3 di questo articolo, si tratta di due interventi che prevedono una spesa ammessa di circa 1,9 milioni con un contributo a valere su risorse PNRR per 1,5 ml già stanziati nell'ambito della Missione 07 (Turismo) Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo 2 (Spese in conto capitale) sui capitoli 207200-5 (PNRR-MIC3-2.1- Riqualificazione Rifugi Alpini (Associaz.)) e 207200-6 (PNRR-MIC3-2.1- Riqualificazione Rifugi Alpini (Imprese.)).

Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 2 quater della LP 18/2021 introdotto con il comma 3 di questo articolo, si tratta di finanziare interventi per una spesa stimata in circa 4,1 milioni di euro con un contributo a valere su risorse PNRR di 3,350 milioni di euro già stanziati nell'ambito della Missione 07 (Turismo) Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo 2 (Spese in conto capitale) sul capitolo 207200-010 (PNRR-MIC3-2.1-Ospitalità diffusa).

SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Commi 1 e 2. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale sul personale della Provincia e dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola, i commi 1 e 2 fissano il limite della spesa per il personale provinciale

rispettivamente del comparto autonomie locali e del comparto scuola, spesa autorizzata sulle competenti Missioni/Programmi del bilancio di previsione per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Comma 3.

La norma prevede l'autorizzazione di una prima quote di risorse, pari a 15 milioni nel 2023 e 5 milioni a decorrere dal 2024, al fine di avviare la progressiva attuazione dei contenuti del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 18 luglio 2023 per il rinnovo dei contratti di lavoro 2022/2024 del personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale in base all'articolo 54 della legge sul personale della Provincia 1997, nonché per il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale. Le modalità di utilizzo delle risorse saranno definite con successive direttive della Giunta provinciale nei confronti dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale.

Tale spesa, trova copertura nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 953300 (Fondo rinnovi contrattuali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, stimato in 5 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) e disposizioni transitorie connesse

Impatto organizzativo-procedurale

Le modifiche normative non determinano particolari impatti organizzativo procedurali essendo norme di carattere ordinamentale. Nello specifico si evidenzia che l'attuazione del comma 15 rende necessario adottare specifiche direttive ad APRAN per l'attivazione dei tavoli sindacali .

Impatto finanziario

Trattasi di norme di carattere ordinamentale/procedurali che non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale.

Nello specifico si precisa che:

Comma 1. Si tratta di mettere a disposizione personale già in servizio presso l'amministrazione provinciale e comunque l'eventuale attivazione dell'istituto avverrà previo rimborso degli oneri stipendiali diretti e riflessi.

Comma 7. lettera a) e c) e Comma 19. Le disposizioni in esame non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto non incidono sul contingente massimo di dirigenti definito dall'articolo 21 della legge provinciale 7/1997.

Comma 15. La proposta di norma non determina maggiore spesa, in quanto il fondo sarà alimentato, previa revisione degli accordi contrattuali, con le risorse oggi già destinate all'incentivazione del personale. Al fine di definire comunque un limite massimo si prevede che il fondo potrà avere una capienza massima di risorse pari al 3% della spesa di personale prevista dall'articolo 63 della legge.

Comma 18. Viene demandata a direttive della Giunta provinciale nei confronti di Apran e alla contrattazione sindacale la disciplina delle progressioni verticali, delle progressioni orizzontali e della valutazione delle prestazioni. La norma non comporta quindi maggiori oneri che rimangono in ogni caso contenuti nei limiti della spesa di personale di cui all'articolo 63 della legge provinciale n. 7/1997 ovvero nell'ambito di risorse specificatamente destinate dalla contrattazione collettiva.

Comma 20. Le disposizioni attengono alle procedure per le progressioni orizzontali riferite al triennio contrattuale 2019-2021 che saranno effettuate, come espressamente previsto dal comma in esame, entro i limiti delle risorse già autorizzate con l'articolo 11 della legge provinciale n. 22/2021.

Art. 12 - Disposizioni in materia di assunzioni di personale

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Comma 1. La proposta normativa è volta, in analogia alle disposizioni adottate a livello nazionale con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 in materia di facoltà assunzionali aggiuntive, a stabilire per l'anno 2023 un incremento della possibilità di assunzioni a tempo indeterminato al fine di potenziare e rafforzare le capacità amministrative e tecniche della Provincia, anche al fine del raggiungimento entro i termini previsti degli obiettivi del PNRR. La maggiore spesa rientra comunque, per espressa disposizione della norma, nel limite della spesa di personale fissato ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale sul personale della Provincia.

Si stima un fabbisogno di circa 30 unità di personale. Tenuto conto di una retribuzione annua media lorda di 28 mila euro, il maggiore onere derivante dall'applicazione della norma è quantificato in 900 mila euro annui. Tale spesa trova copertura, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane) Titolo 1 (Spese correnti) capitolo 959510-005 (Retribuzioni riferite al programma 1.10). Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, stimato in 900 mila euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Comma 2. La norma in esame autorizza la Provincia ad assumere personale a tempo indeterminato al fine di dare attuazione alle misure di conservazione, tutela e gestione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche nel limite di un contingente la cui spesa a regime non può essere superiore a 500 mila euro annui e comunque nel rispetto dei limiti di spesa del personale. Si stima che possano essere assunti circa 15/18 forestali corrispondenti ad una retribuzione annua lorda pari a circa 28 mila euro. Per l'anno 2023 il dato è parametrizzato sulle assunzioni che verranno fatte a partire dal mese di settembre/ottobre che pertanto dovrebbero riguardare circa 5/6 forestali.

Tale spesa quantificata in 150 mila euro per l'anno 2023 e in 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 trova copertura, nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) Titolo 1 (Spese correnti) capitolo 959510-010 (Retribuzioni riferite al programma 9.02). Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, stimato in 500 mila euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

[Art. 13 - Modificazioni dell'articolo 12 \(Misure per il superamento del precariato\) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15](#)

Impatto organizzativo-procedurale

La norma richiede l'attivazione di procedure selettive

Impatto organizzativo-procedurale

La norma non comporta impatto finanziario in termini di maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. Le procedure di stabilizzazione potranno essere attivate dai singoli enti entro i limiti assunzionali definiti dal piano triennale dei fabbisogni o da altro strumento di programmazione adottato da ciascun ente i cui contenuti devono essere coerenti con le risorse finanziarie disponibili. Si stima che per l'anno 2023 per la Provincia le procedure potranno riguardare 15 persone per una retribuzione annua lorda media di 28 mila euro (onere complessivo a regime circa 420 mila euro).

[Art. 14 - Disposizioni in materia di personale della centrale operativa integrata 116117](#)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La norma di natura ordinamentale non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio provinciale.

Art. 15 - Integrazione dell'articolo 18 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 in materia di rimborso delle spese legali**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno

Impatto finanziario

La norma di natura interpretativa non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio provinciale rispetto alle risorse già autorizzate nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali generali e di gestione), Programma 11 (altri servizi generali), Titolo 1 (spesa corrente) al capitolo 151750-003 (Altre spese legali di competenza della Giunta).

Art. 16 – Integrazione della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno

Impatto finanziario

La norma di natura ordinamentale/procedurale non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio provinciale.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA**Art. 17 - Misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola primaria e del personale docente di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado****Impatto organizzativo-procedurale**

La stabilizzazione ha un impatto organizzativo meno complesso rispetto all'organizzazione del concorso pubblico, in ogni caso comporta l'approvazione dei bandi con deliberazione della Giunta provinciale per l'indizione dei concorsi.

Impatto finanziario

La norma non comporta impatto finanziario in termini di maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio provinciale. In base al fabbisogno assunzionale rilevato in rapporto alla stima dei pensionamenti, si provvederà a coprire i posti che si renderanno vacanti con personale a tempo indeterminato in luogo di personale con un incarico annuale. I posti dell'organico di diritto non variano. Si tratta di stabilizzare circa 150 persone per una retribuzione annua lorda media di 40 mila euro (onere complessivo circa 6 milioni di euro).

Art. 18 - Misure per la stabilizzazione del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale

Impatto organizzativo-procedurale

Delibera di Giunta per indizione concorso ed espletamento della procedura concorsuale a carico della struttura provinciale competente.

Impatto finanziario

La norma non comporta impatto finanziario in termini di maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio provinciale. In base al fabbisogno assunzionale rilevato in rapporto alla stima dei pensionamenti, si provvederà a coprire i posti che si renderanno vacanti con personale a tempo indeterminato in luogo di personale con un incarico annuale. I posti dell'organico di diritto non variano. Si tratta di stabilizzare circa 200 persone nell'arco temporale degli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 per una retribuzione annua lorda media di 40 mila euro (onere complessivo circa 8 milioni di euro).

Art. 19 - Misure per la stabilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

Impatto organizzativo-procedurale

La stabilizzazione ha un impatto organizzativo meno complesso rispetto all'organizzazione del concorso pubblico, in ogni caso comporta l'approvazione dei bandi con deliberazione della Giunta provinciale per l'indizione dei concorsi

Impatto finanziario

La norma non comporta impatto finanziario in termini di maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio provinciale. In base al fabbisogno assunzionale rilevato in rapporto alla stima dei pensionamenti previsti nelle annualità 2023-2024 e 2024-2025, si provvederà a coprire i posti che si renderanno vacanti con personale a tempo indeterminato in luogo di personale con un incarico annuale. I posti dell'organico di diritto non variano. Si tratta di stabilizzare circa 200 persone per una retribuzione annua lorda media di 30 mila euro (onere complessivo circa 6 milioni di euro).

Art. 20 - Disposizioni in materia di proroga di graduatorie del comparto scuola e integrazione dell'articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La norma di natura ordinamentale non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio provinciale.

Art. 21 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2005)

Impatto organizzativo-procedurale

Comma 1. La norma in esame rende necessario modificare il regolamento che disciplina il funzionamento e la composizione del Comitato (decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2007, n. 18-98/Leg) integrandolo con le disposizioni inerenti la nomina del nuovo componente e le funzioni ed i compiti previsti in capo al Comitato di Valutazione a seguito della nuova formulazione dell'art. 43 della legge provinciale sulla scuola .

La struttura di staff del RPCT del sistema educativo provinciale, che già svolge l'attività di monitoraggio, dovrà fornire supporto al Comitato di valutazione per questo specifico adempimento e dovrà provvedere all'evasione degli adempimenti connessi.

Altri commi. Nessuno

Impatto finanziario

Comma 1. Dall'applicazione della lettera f bis) del comma 1 dell'art. 43 della legge provinciale sulla scuola 2006 introdotto da questo comma deriva un onere a carico del bilancio provinciale rappresentato dall'indennità e dai rimborsi spese per il componente aggiuntivo del Comitato di valutazione del sistema educativo. Tenuto conto dell'attuale indennità spettante ai membri del Comitato diversi dal Presidente (euro 675 mensili: DGP 1423 del 19 settembre 2019 e di un forfait di 100 euro mensili per il rimborso delle spese di viaggio, di pernottamento e per pasti), la maggior spesa è stimabile nell'importo complessivo di euro 3.100,00 per l'anno 2023 (quattro mesi, da settembre a dicembre 2023 compresi) e di euro 9.300 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Tale spesa, trova copertura nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 11 (Altri servizi generali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 905400-004 (Comitati e commissioni). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime quantificato in 9.300 euro si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Comma 10. Il comma 4 sexties dell'art. 120 della legge sulla scuola 2006 introdotto da questo comma comporta un onere stimato in 1 milione di euro sul 2024 di cui euro 710.000 per retribuzioni, euro 230.000 per oneri riflessi (32,5% del monte retribuzioni) ed euro 60.000 di IRAP (8,5% del monte retribuzioni). Per la quantificazione dell'onere è stato ipotizzato che le attività di potenziamento dell'orientamento scolastico vengano rivolte agli studenti degli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado e svolte da docenti con il compito di supportare gli studenti nella loro crescita personale e formativa, tenendo conto del contesto sociale e familiare di riferimento, aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi e sviluppando le loro competenze (docenti tutor). Saranno inoltre svolte attività di orientamento per supportare gli studenti nelle scelte che siano in linea con le loro aspirazioni e potenzialità e con il loro percorso, tenendo conto delle varie opportunità offerte dai territori, dal mondo produttivo e universitario anche utilizzando dati di sistema disponibili (docenti coordinatori dell'orientamento). Per quanto riguarda i docenti tutor, considerando che gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado sono attualmente circa 12.170 e che, a ciascun docente tutor, potranno essere affidati mediamente 50 ragazzi, si ipotizza un numero complessivo di circa 243 docenti coinvolti in tale attività. Le ore per le predette attività di tutoraggio vengono stimate in massimo 80, remunerate, in analogia all'importo con il quale vengono riconosciute le ore frontali ai docenti a valere sul FUIS, a 35 euro l'ora al netto degli oneri riflessi, quindi per una spesa stimata di circa 680 mila euro. I coordinatori dell'orientamento scolastico saranno invece uno per ogni Istituzione scolastica e si stima che siano necessarie un massimo di 36 ore di attività, remunerate come sopra, con una spesa stimata in circa 30 mila euro.

Tale spesa - complessivamente 1 milione di euro - trova copertura per l'anno 2024 nell'ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) Titolo 1 (Spese correnti) per euro 710 mila euro sul capitolo 259600-001 (Personale insegnante scuola – Retribuzioni), per euro 230 mila (oneri riflessi) sul capitolo 259602 (Personale insegnante scuola – Contributi) e per euro 60 mila (IRAP) sul capitolo 259603 (Personale insegnante scuola – IRAP).

Altri commi. Non hanno impatto in termini di maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, in quanto si limitano a chiarire alcuni aspetti della disciplina afferente l'inclusione scolastica. In particolare, per quanto

riguarda il comma 5 la norma provvede a specificare le categorie di soggetti che possono erogare, previo accreditamento, i servizi di inclusione nelle scuole.

Art. 22 - Modificazioni della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Comma 1. L'onere conseguente all'applicazione del presente comma è stato determinato applicando il 4% - percentuale di incremento dei costi contrattuali - ai costi del personale dipendente delle Associazioni di cui al comma 8 dell'art. 48 della LP 13/1977 ammontanti a regime a euro 2,5 milioni di euro a partire dall'a.s. 2023/2024, con un onere annuo di 100 mila euro. Peraltro sul 2023 vengono riconosciuti gli oneri arretrati relativi ai due anni scolastici precedenti. Il maggior costo a regime è quantificato in 100 mila euro a partire dall'a.s. 2024/2025 mentre l'onere sul 2023 è quantificato in euro 300 mila. Tale spesa è autorizzata per 300 mila euro sull'anno 2023 e per 100 mila euro su ciascuno degli anni 2024 e 2025, nell'ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 01 (Istruzione prescolastica) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 250550-001 (Contributi gestione scuole infanzia - altri soggetti). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 100 mila euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 23 – Integrazioni della legge provinciale 30 luglio 2008, n. 13 (Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento)

Impatto organizzativo-procedurale

Adozione degli atti necessari per la costituzione del “Centro studi sulle autonomie” e gli accordi per la collaborazione con altri soggetti.

Impatto finanziario

Comma 1 - Per espressa disposizione di legge, l'importo stanziato costituisce il limite massimo di spesa entro il quale la Provincia potrà contribuire alle attività del Centro medesimo. In merito si ritiene di destinare a tale finalità risorse per 20 mila euro annui.

Tale spesa quantificata in 20 mila euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 trova copertura nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 11 (Altri servizi generali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 905400-005 (Comunicazione). Per gli anni successivi, alla quantificazione dell'onere si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Comma 2 - La norma non comporta impatto sul bilancio provinciale in termini di maggiori spese in quanto la promozione della conoscenza dell'inno del Trentino avverrà nell'ambito delle attività didattiche.

Art. 24 - Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Legge provinciale sulle attività culturali 2007)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La norma non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio provinciale in quanto si limita a rivedere gli strumenti e le modalità di finanziamento di alcuni soggetti e progetti culturali.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI POLITICHE SANITARIE, SOCIALI E PER LA FAMIGLIA

Art. 25 - Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Impatto organizzativo-procedurale

Comma 1. Il comma 2.1.1 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 inserito con il comma in esame rende necessario prevedere e valutare ulteriori requisiti per il rilascio di nuovi accreditamenti a nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti.

Il comma 2.1.2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 inserito con il comma in esame rende necessario un potenziamento dell'OTA (Organismo tecnicamente accreditante) per lo svolgimento delle nuove attività allo stesso affidate.

Comma 3. Il comma 1 bis dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 inserito con il comma in esame determina la necessità da parte di APSS di pubblicare avvisi per la selezione dei soggetti privati con i quali stipulare accordi per l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto del SSP.

Comma 4. Il successivo comma 3 bis introduce una ulteriore fattispecie di inadempimento contrattuale da parte dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie.

Comma 5. L'inserimento del comma 4 bis dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 rende necessario definire con deliberazione della Giunta provinciale criteri e le modalità per il riconoscimento dei contributi e quindi l'attivazione di un ulteriore procedimento amministrativo

Comma 16. Le disposizioni previste da questo comma comportano un impatto organizzativo in quanto i prevede l'emissione di appositi bandi per l'assunzione degli aventi diritto

Altri commi. Nessuno.

Impatto finanziario

Comma 1. Il comma 2.1.2 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 inserito con il comma in esame comporta una spesa annua di 10 mila euro con riferimento alla possibilità dell'Organismo tecnicamente accreditante (OTA) di avvalersi di valutatori e di esperti tecnici. La spesa è stata quantificata stimando il ricorso a professionisti esterni per 20 giornate annue al costo di 500 euro al giorno. Tale spesa quantificata in 10 mila euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 trova copertura nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 11 (Altri servizi generali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 905400-001 (Incarichi). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 10 mila euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Comma 5. Il comma in esame prevede l'inserimento del comma 4 bis dell'articolo 23 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 al fine di riconoscere un contributo forfettario annuo alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che svolgono il servizio di trasporto sanitario di emergenza e di urgenza in convenzione con il servizio sanitario provinciale. La spesa che ne deriva è stata determinata quantificando il riconoscimento di un contributo forfettario annuo in euro 100 per ogni volontario attivo (pari a circa 4000 unità) a cui si aggiunge un ulteriore contributo forfettario destinato alle associazioni che svolgono attività esclusivamente con l'apporto di volontari (circa una decina) quantificato mediamente in circa euro 20 mila ad associazione.

Tale spesa è stata quantificata in 600 mila euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e trova copertura nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 07

(Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 401035 (Contributo croci rosse).

Comma 6. Il comma in esame introduce il comma 2 bis dell'articolo 24 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010. I membri previsti per il nuovo comitato etico territoriale sono 20, ad ognuno spetta un gettone di presenza determinato in 300 euro a seduta. L'art. 4 del DM 30 gennaio 2023 prevede anche il rimborso per le spese di viaggio, che si stimano in circa 100 euro a viaggio. Considerando un numero di sedute pari a 12 e che i membri esterni sono 5 (Verona e Bologna) si determina un costo annuo pari a 78 mila euro (72 mila per gettoni $20 \times 300 \times 12$ e 6 mila per rimborsi $5 \times 100 \times 12$). Tale spesa trova copertura nel bilancio dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Peraltro, in applicazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 4 del Decreto d.d. 30 gennaio 2023 "Il gettone di presenza e il rimborso delle spese di viaggio per i comitati etici territoriali sono ricompresi nelle quote percentuali delle tariffe trasferite dall'AIFA ai comitati etici competenti ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto". Il comma 5 dell'art. 3 prevede "Con cadenza trimestrale l'AIFA versa al comitato etico territoriale competente e, ove applicabile, all'Istituto superiore di sanità, le quote delle tariffe incassate di loro spettanza, così come indicate all'allegato 1 al presente decreto".

Commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 19. I commi in esame non comportano maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto la nuova figura del direttore assistenziale non è aggiuntiva nel consiglio di direzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ma sostitutiva del direttore per l'integrazione socio-sanitaria; il direttore assistenziale infatti mantiene, in aggiunta alle funzioni specifiche dell'area assistenziale, le funzioni attribuite dalla legge provinciale 16/2010 al direttore per l'integrazione socio-sanitaria.

Altri commi. Nessuno.

Art. 26 – Inserimento dell'articolo 3bis nella legge provinciale 21 ottobre 2022, n. 11 (Misure straordinarie di sostegno per le famiglie e per le imprese, nonché per il sostegno degli investimenti pubblici, e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022 - 2024)

Impatto organizzativo-procedurale

E' necessario predisporre una deliberazione provinciale di approvazione dei criteri e gestire il relativo procedimento amministrativo di concessione del contributo.

Impatto finanziario

La norma in esame prevede che sia riconosciuto un contributo al sistema delle RSA per un importo di 3 milioni di euro. La stima dell'importo complessivo da riconoscere al sistema è stato calcolato in base agli elementi che seguono. Nelle direttive 2023 la Giunta, diversamente dal passato, ha disposto il divieto agli enti gestori di aumentare la retta alberghiera per adeguare la stessa all'indice dei prezzi al consumo utilizzato dall'ISTAT per le rivalutazioni monetarie (FOI). Ciò ha comportato la chiusura dei budget con una perdita complessiva presunta di circa 5 milioni di euro. Si ritiene congruo partecipare a poco più della metà della predetta perdita - 3 milioni di euro - tenuto conto anche che l'indice FOI sta progressivamente diminuendo (ottobre 2022: 11,5%; maggio 2023: 7,2%) e che gli enti stanno mettendo in atto misure di contenimento della spesa. Tale spesa trova copertura sull'esercizio 2024 nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 401003 (Contributi straordinari APSP (tramite APSS) .

Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

Impatto organizzativo-procedurale

Le modifiche introdotte potrebbero determinare in fase attuativa una semplificazione dei procedimenti inerenti i rapporti finanziari con i soggetti del terzo settore

Impatto finanziario

La norma di natura ordinamentale/procedurale non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio provinciale.

Art. 28 - Integrazione dell'articolo 30 bis (Ulteriori misure collegate alla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento) della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 22

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Con la norma in esame si interviene su quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 30 bis della legge provinciale n. 22 del 2021 per precisare che la Provincia può sostenere fino al 2025 anche le spese relative alle utenze di un immobile preso in locazione dalla stessa, per essere messo a disposizione delle associazioni senza scopo di lucro che già vi operano per la realizzazione di progetti e attività sociali. La spesa è stata quantificata sulla base del costo storico delle utenze in detto immobile.

Tale spesa, quantificata in 40 mila euro per l'anno 2023 e 80 mila euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, trova copertura nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 151950 (Spese per locazioni).

Art. 29 - Modificazioni dell'articolo 9 ter della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità 2003)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno in quanto trattasi di norma che disciplina aspetti ordinamentali/procedurali.

Art. 30 - Autorecupero degli alloggi sociali a canone sostenibile

Impatto organizzativo-procedurale

La proposta comporta l'adozione da parte della Giunta provinciale di una deliberazione che dovrà definire le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo. Innanzitutto, la deliberazione dovrà stabilire, tra il resto i criteri, le modalità e le condizioni per l'individuazione degli interventi da parte del proprietario o del gestore degli alloggi, le modalità di individuazione, da parte degli enti locali competenti, dei soggetti collocati nelle graduatorie di edilizia abitativa pubblica approvate e interessati ad effettuare gli

interventi. Gli enti locali competenti dovranno provvedere alla raccolta delle domande degli interessati agli interventi di autorecupero e alla predisposizione delle relative graduatorie; tale attività potrebbe anche coincidere con l'ordinaria raccolta annuale delle domande di edilizia abitativa pubblica. Inoltre, la deliberazione di attuazione potrà prevedere l'applicazione dello strumento dell'autorecupero anche agli alloggi da locare a canone moderato e a quelli destinati ad iniziative di cohousing o coliving ai sensi della l.p. 15/2005.

Impatto finanziario

La norma introduce una diversa modalità di realizzazione degli interventi di recupero degli alloggi, prevedendo che, oltre all'esecuzione diretta da parte di Itea, gli stessi possano essere effettuati attraverso l'autorecupero da parte dei soggetti collocati nelle graduatorie di edilizia abitativa pubblica e interessati ad aderire all'iniziativa. La nuova modalità verrà inizialmente attuata in via sperimentale su un numero ridotto di alloggi da locare a canone sostenibile e applicando il progressivo scomputo dal canone di locazione e/o la restituzione della somma anticipata delle spese sostenute per l'autorecupero. La sperimentazione coinvolgerà circa 100 alloggi ubicati sul territorio provinciale per i quali è già previsto un intervento di recupero; ipotizzando per ogni intervento l'importo massimo riconoscibile per i lavori di recupero pari ad 8 mila euro l'impatto finanziario stimato massimo si afferma su un importo di 800 mila euro. Trattandosi quindi unicamente di una diversa modalità di intervento non vi è impatto sul bilancio provinciale in termini di maggiori oneri, risultanti gli stessi ricompresi all'interno dei finanziamenti previsti per Itea nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico - popolare) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 651050 (Edilizia abitativa - acquisto servizi) e Titolo 2 (Spese in c/capitale) Capitolo 652010 (Fondo provinciale casa c/capitale).

Art. 31 – Integrazioni dell'articolo 6 bis della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa))

Impatto organizzativo-procedurale

La proposta non comporta alcun impatto organizzativo - procedurale; il comma 1bis dell'articolo 6 bis della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 è stato introdotto al fine di specificare che le situazioni che consentono la permanenza negli alloggi sociali - pur in difetto di alcuni requisiti - si applicano ai contratti di locazione temporanea a canone sostenibile previsti dall'articolo 5, comma 4, esclusivamente nel periodo di durata del contratto e di quello della sua eventuale proroga.

Impatto finanziario

L'introduzione del comma 1 bis all'articolo 6 bis della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, non comporta alcun impatto a livello finanziario in quanto la disposizione - di natura meramente interpretativa - si limita a chiarire l'ambito temporale di applicazione delle norme sulla permanenza negli alloggi sociali per i titolari di contratti di locazione temporanea a canone sostenibile.

Art. 32- Misure straordinarie per gli alloggi sociali a canone sostenibile

Impatto organizzativo-procedurale

La proposta non comporta alcun impatto organizzativo procedurale per l'amministrazione provinciale. Gli enti locali (Territorio Val d'Adige e Comunità di Valle) provvederanno a disporre la sospensione dei provvedimenti di revoca e la proroga dei contratti di locazione temporanea, anche se già prorogati; in forza

della previsione normativa potrebbero essere presentate agli stessi enti locali alcune domande di concessione del contributo integrativo straordinario per il canone di locazione sul libero mercato (strumento di fatto oggi non utilizzato).

Impatto finanziario

L'applicazione della norma non comporta un impatto sul bilancio provinciale in termini di maggiori oneri. Gli eventuali contributi per il pagamento del canone di affitto di mercato assegnati ai nuclei familiari che fuoriescono dall'alloggio sociale, sono infatti concessi dalle Comunità di Valle e dal Territorio Val d'Adige utilizzando le risorse del Fondo provinciale casa già previste nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Capitolo 206520 (Trasferimenti a comunità – edilizia abitativa). Si stima peraltro che saranno presentate un numero ridotto di domande; per i nuclei familiari con ICEF compreso fra 0,23 e 0,40 l'importo del contributo è inoltre piuttosto contenuto.

Art. 33 - Modificazioni della legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10 (Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno in quanto trattasi di norma che disciplina aspetti ordinamentali/procedurali.

Art. 34 - Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011) e disposizioni connesse

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Comma 1 - La spesa relativa alla messa a regime del contributo di 5 mila euro a sostegno delle famiglie numerose, che viene concesso alla nascita del terzo figlio o successivi è stata calcolata prendendo a riferimento i dati statistici relativi ai nati vivi elaborati da Ispat (serie storica 2018-2021). Sulla base di tali dati si può ritenere attendibile stimare che, rispetto ai circa 3 mila nuovi nati, circa 650 rappresentino i terzi figli o successivi, di cui indicativamente 600 appartenenti a famiglie con i requisiti richiesti per l'accesso alla misura in esame. La spesa è stata quindi quantificata in 3 milioni di euro annui, alla copertura della quale si provvede per ciascuno degli anni 2024 e 2025 nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie) Titolo 1 (Spese correnti) per l'importo di 200 mila euro sul capitolo 402614 (Contributi per famiglie numerose) e per l'importo di 2,8 milioni di euro sul capitolo 402616 (APAPI – Contributi per famiglie numerose). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 3 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Comma 4 - La messa a regime della dote finanziaria per l'indipendenza dei giovani comporta un onere aggiuntivo di 2,4 milioni di euro nel 2024 e di 2,6 milioni di euro a partire dal 2025. Per la definizione dello stesso è stata presa a riferimento l'adesione alla misura registrata nel primo semestre dell'anno in corso, che ha visto un numero di domande pari a 75. Si è quindi stimato in 160 il numero delle coppie che, con la

messa a regime della norma - dal 2024, potrebbero beneficiare della misura agevolativa di 15 mila euro, importo riconosciuto alla nascita del primo figlio (2,4 milioni di euro). Dal secondo anno è stato ipotizzato che si verifichino circa 20 nascite di secondi figli con una media di benefici di 10 mila euro per un'ulteriore spesa di 200 mila euro che vanno ad aggiungersi ai 2,4 milioni di euro del 2024.

Tale spesa trova copertura per l'importo di 2,4 milioni di euro sull'esercizio 2024 e di 2,6 milioni di euro sull'esercizio 2025 nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 402030-008 (Dote finanziaria per indipendenza giovani). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 2,6 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Comma 9. Il comma in esame estende il contributo una tantum per la nascita dal terzo figlio o di figli successivi al terzo anche ai figli nati entro il 31 dicembre 2022 purchè con data presunta del parto prevista nel corso dell'anno 2023. Per stimare l'impatto finanziario sono stati ipotizzati 8 casi rientranti in tale fattispecie e quindi per una spesa complessiva di 40 mila euro per l'anno 2023. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 402614 (Contributi per famiglie numerose).

Altri commi: Nessuno.

Art. 35 – Inserimento dell'articolo 11bis nella legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto l'eventuale messa a disposizione di personale verrà effettuata nel rispetto dei limiti di spesa di personale stabiliti con la presente legge.

SEZIONE V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 36 - Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno in quanto si tratta di disposizione di carattere ordinamentale.

Art. 37 Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici) e di disposizioni legislative e regolamentari connesse

Impatto organizzativo-procedurale

Predisposizione della specifica deliberazione prevista al comma 4 e istruttoria per la concessione degli

indennizzi.

Impatto finanziario

Comma 15 - La disposizione in esame sostituisce l'articolo 47 bis della legge sui lavori pubblici 1993 prevedendo il riconoscimento di indennizzi a imprenditori, a fronte di perdite economiche ingenti derivanti dalla chiusura parziale o totale di strade o piazze a causa dell'apertura di cantieri per l'esecuzione di opere pubbliche. A regime l'indennizzo è ricompreso nel quadro di spesa dell'opera ovvero nell'ambito di un fondo istituito nell'ambito dello strumento di pianificazione e pertanto non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti per le opere. Per quanto riguarda invece il riconoscimento dell'indennizzo delle perdite subite dal 1 gennaio 2023, seppure con le difficoltà dettate da una norma che in sede di applicazione richiederà la definizione di numerose variabili, non ultima la possibilità di accedere all'attività anche con viabilità alternativa, che andranno ad incidere sulla determinazione dell'indennizzo, si ritiene, sulla base dei dati disponibili, di stimare in un numero di circa 60 le strutture che potrebbe essere coinvolte dai predetti cantieri. Di queste circa 20/30 si ipotizza potrebbero avere un impatto significativo tale da rientrare nei potenziali beneficiari dell'indennizzo (indennizzo medio per ciascuna attività di circa 10.000/15.000 euro). Analoga stima si presume possa valere anche il 2024. La spesa, quantificata in 300 mila euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, trova copertura nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 953122 (Fondo indennizzo opere pubbliche).

Altri commi. Nessuno in quanto si tratta di disposizione di carattere ordinamentale.

Art. 38 Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990) e di disposizioni regolamentari connesse

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno in quanto si tratta di disposizione di carattere ordinamentale.

Art. 39 Modificazione dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Con l'articolo in esame viene riproposta anche per il 2024 la normativa in materia di rinegoziazione dei contratti pubblici di cui all'art. 35 della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 6, con il conseguente rifinanziamento per 10 milioni di euro del fondo previsto al comma 6 bis per la Provincia e per 1 milione di euro del fondo previsto al comma 6 ter per gli enti locali. Per quanto riguarda la quantificazione delle risorse necessarie si rinvia a quanto sotto riportato in ordine alle valutazioni effettuate.

Per quanto riguarda la Provincia - art. 35. comma 6 bis - si prospetta una situazione di caro materiali analoga a quella degli anni precedenti. Infatti, se il prezzo di qualche materiale ha avuto una leggera contrazione rispetto alle punte dell'aprile 2022, la situazione media generale dei prezzi dei materiali da

costruzione resta comunque in linea con quella dell'anno in corso (2023) e superiore a quella dei precedenti anni 2021 e 2022. Considerato che sono in corso, rilevanti interventi dal punto di vista finanziario che si protrarranno nell'anno 2024 e sulla base dell'utilizzo del fondo per gli interventi 2022 e nel primo semestre del 2023 si ritiene che per la quantificazione del fondo da finalizzare ai maggiori oneri conseguenti al caro materiali riferiti ad opere della Provincia per l'anno 2024 possa ritenersi attendibile una stima di 10 milioni di euro.

L'articolo 35, comma 6 ter, della legge provinciale n. 6 del 2022 ha istituito un fondo finalizzato all'integrazione dei finanziamenti già assegnati per le opere degli enti locali per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi delle materie prime. Tale fondo era stato quantificato in 10 milioni di euro e destinato ai lavori eseguiti nel 2022 e/o da eseguire nel 2023. Le richieste di finanziamento avanzate nel corso del primo semestre 2023 e ritenute ammissibili sulla base dei criteri definiti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ammontano a circa 5,4 milioni di euro. Alla luce dell'andamento delle domande si ritiene quindi di stimare l'ulteriore esigenza per l'anno 2024 in 1 milione di euro tenendo conto del fatto che le stesse dovranno essere destinate solo ai lavori da eseguire nell'anno 2024 (mentre nella precedente quantificazione si era tenuto conto sia dei lavori eseguiti nel 2022 e sia dei lavori da eseguire nel 2023). Inoltre su tale fondo confluiranno anche le risorse che non verranno utilizzate per coprire esigenze del 2022 nonché quelle che dovessero residuare a valere sul fondo relativo al caro materiali 2021 per le opere non finanziate a livello statale. In merito a quest'ultimo si precisa che per tale finalità era stato previsto uno stanziamento di 5 milioni di euro sugli anni successivi all'esercizio finanziario in corso da destinare al finanziamento della spesa relativa alle opere degli enti locali trentini, per la parte non finanziata dal fondo statale costituito per l'adeguamento dei prezzi dei materiali; attualmente non risulta utilizzato in quanto il competente Ministero non ha fornito informazione circa le domande ammesse a livello statale. Peraltro, le uniche domande di cui si è a conoscenza riguardano due soli enti, per importi esigui.

La spesa derivante dall'applicazione di questo articolo, trova copertura per l'anno 2024 per un importo pari a 10 milioni di euro nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 953116 (Fondo spese caro materiali) e per 1 milione di euro nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 2 (Spese conto capitale) Capitolo 205310 (Fondo caro materiali enti locali).

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT, TURISMO, AGRICOLTURA E SVILUPPO ECONOMICO

Art. 40 Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

Impatto organizzativo-procedurale

Le disposizioni determinano un impatto organizzativo, derivante dalla necessità di raccordare le azioni di promozione della candidatura.

Impatto finanziario

Comma 4 (art. 4 quater) Le garanzie rilasciate dalla Provincia e dai Comuni al CIO prevedono che le amministrazioni locali interessate debbano provvedere alla predisposizione e/o integrazione di alcuni servizi (come quello dei rifiuti, di vigilanza, di parcheggio, manutenzioni, rimozione della neve), sia in un periodo di tempo antecedente e/o successivo alle gare (periodo utilizzo non esclusivo), sia durante lo

svolgimento delle competizioni sportive (periodo di utilizzo esclusivo), nei termini e contenuti stabiliti dall'Host City Contract. L'impatto finanziario della norma è stato valutato stimando le ricadute in termini di minori introiti legati ai parcheggi che dovranno essere resi disponibili per l'organizzazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi e di costi determinati dall'integrazione dei servizi da rendere al Comitato Organizzatore. La spesa è stata determinata alla luce delle pregresse esperienze legate allo svolgimento sui territori di grandi eventi sportivi in 200 mila euro per l'anno 2026, assumendo prudenzialmente che ciascuno dei due Comuni interessati, in via paritaria, debba contabilizzare minori entrate derivanti da mancati proventi per l'utilizzo di parcheggi e aree di sosta, maggiori oneri per dare copertura ai contratti che gli stessi devono stipulare per assicurare l'incremento dei servizi necessari al Comitato Organizzatore. La stessa trova copertura nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai Comuni).

Comma 5 (art. 4 quinquies) L'impatto finanziario della disposizione in esame è stato quantificato in 300 mila euro per l'anno 2023. La quantificazione della spesa è stata formulata in base ai seguenti elementi. Si tratta di attivare le azioni connesse alle fasi di candidatura per le Olimpiadi giovanili del 2028. In particolare è necessario strutturare il dossier di candidatura, in collaborazione con la Regione Lombardia. Le fasi riguardano inoltre l'impostazione del masterplan delle sedi agonistiche di gara, la definizione delle necessarie misure organizzative, comprensive del raccordo con le amministrazioni comunali interessate e con gli altri soggetti del territorio. L'ulteriore impegno richiesto riguarda il percorso di accompagnamento con l'Executive Board del Comitato Internazionale Olimpico, con la Regione Lombardia e con le competenti autorità nazionali nonché la predisposizione dei documenti di presentazione per le fasi di valutazione da parte dei vertici del CIO in programma nel prossimo autunno. Sulla base della pregressa esperienza maturata in occasione della candidatura ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026, sarà necessario predisporre documentazione tecnica e promozionale a supporto della proposta, anche ricorrendo a specifiche competenze da ricercare sul mercato per una spesa stimata di 300 mila euro sul 2023. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma 01 (Sport e tempo libero) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 358214 (Young Olympics Games - YOG 2028).

Altri Commi. Nessuno.

Art. 41 - Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (Legge provinciale sullo sport 2016)

Impatto organizzativo-procedurale

La norma introduce due nuovi procedimenti amministrativi con necessità di adozione degli atti amministrativi per la definizione dei criteri di concessione dei contributi.

Impatto finanziario

Comma 1. (Comma 17 ter art. 33 LP 4/2016)

Con la presente disposizione si intende dare un supporto alla formazione continua degli atleti che, a partire da età sempre più giovani, sono chiamati a confrontarsi con una realtà che prevede competenze e capacità sempre più elevate. In particolare in molti sport - specialmente in quelli di squadra - è richiesta una conoscenza adeguata della lingua inglese, mentre per tutti è richiesta la capacità di acquisire elementi quantomeno di base relativamente al management sportivo, alla comunicazione, nonché di acquisire alcune competenze finanziarie e fiscali/previdenziali, anche in funzione della futura cessazione della pratica sportiva, alla luce poi dell'entrata in vigore (1 luglio 2023) delle disposizioni recate dai decreti legislativi n. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021. Consentire un empowerment degli atleti non tanto dal punto di vista delle prestazioni tecniche, ma delle proprie competenze di vita e di un futuro posizionamento anche

professionale nella società e nel mondo dello sport trentino. Nello stimare l'onere si è ritenuto che l'attivazione di 3 progetti formativi siano sufficienti per corrispondere alle esigenze emerse. L'onere è quindi stato quantificato in 150 mila euro (50 mila euro a progetto). Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma 01 (Sport e tempo libero) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 358200 (Promozione attività sportiva).

Comma 2. (art. 21 bis LP 4/2016)

Con il comma in esame si riconosce alla Provincia la possibilità di concedere un contributo a enti senza scopo di lucro per l'assegnazione di un premio ad un atleta o ad una squadra che nell'anno si sono particolarmente distinti per proprio impegno nell'ambito della difesa dei diritti civili o della tutela dell'ambiente. L'onere è stato stimato in 20 mila euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 tenuto conto che ogni anno sarà individuato un solo soggetto. Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma 01 (Sport e tempo libero) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 358200 (Investimenti sport – contributi conto capitale).

Comma 3. (Comma 2 bis art. 33 LP 4/2016)

La norma in esame comporta un onere stimato in 300 mila euro in quanto è presumibile che possa pervenire una sola domanda di contributo. Considerato che il contributo medio concesso per gli investimenti ordinari relativi alla ristrutturazione/miglioramento impiantistica sportiva si attesta in 310 mila euro per il 2021 e in 342 mila euro per il 2022, e che ad oggi si registra una leggera contrazione dei prezzi medi, rispetto ai picchi di qualche mese fa, si ritiene congrua la stima di 300 mila euro.

Tale spesa trova copertura per l'anno 2023 nell'ambito della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma 01 (Sport e tempo libero) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 358300 (Investimenti sport - contributi c/capitale).

Art. 42 Modificazioni dell'articolo 30 ter della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno, le nuove tipologie di contributo sono proceduralmente analoghe a quelle già gestite.

Impatto finanziario

Comma 1. Con la norma in esame si estende anche il 2023 la norma introdotta lo scorso anno finalizzata a fronteggiare le situazioni eccezionali di carenza idrica presso i rifugi alpini che sono caratterizzati dall'essere di fatto non raggiungibili attraverso mezzi di trasporto via terra per le difficili condizioni delle vie di accesso. Si stima che la misura possa interessare circa 32 rifugi alpini. E' stato calcolato che complessivamente il tempo di volo necessario per il trasporto dell'acqua in quota, assomma a circa 6.600 minuti. Applicando il prezzario PAT 2022 che riporta un costo orario per l'utilizzo dell'elicottero pari ad euro 1.827 (non è più previsto nel prezzario 2023), che il costo al minuto risulta pari a euro 30,45, la cifra complessiva che ne deriva (6.600 minuti necessari x 30,45 euro al minuto) è pari a circa 200 mila euro. Per ciascun rifugio i costi così calcolati vanno da un minimo di euro 235,00 ad un massimo di euro 17.226,00. Tali importi devono essere considerati come spesa massima ammissibile, che non potrà essere interamente finanziata in quanto la norma proposta prevede un tetto al contributo massimo per ciascun rifugio, fissato in euro 10 mila. Dei complessivi 32 rifugi potenziali beneficiari della misura, si stima che per 8 di essi sarà necessaria una contribuzione nel limite massimo di 10 mila euro, mentre per i rimanenti 24 rifugi la media della contribuzione è stimata in 5 mila euro ciascuno quindi per complessivi 200 mila euro per l'anno 2023.

Tale spesa trova copertura con le risorse stanziare nell'ambito della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 615444 (Contributi gestori rifugi alpini).

Comma 2. Con il comma in esame viene prevista la possibilità di concedere agevolazioni per investimenti infrastrutturali finalizzati alla costruzione di serbatoi permanenti a servizio dei rifugi che consentano di accumulare l'acqua e utilizzarla nei periodi di carenza. Per la stima degli oneri si è ipotizzato di finanziare nel corso del 2023 un unico intervento per una spesa ammessa di circa 90 mila euro (contributo concedibile 70 mila euro), per l'anno successivo si ritiene che possano pervenire 6/7 domande per una spesa ammessa stimata in circa 620 mila euro (contributo concedibile 500 mila euro). Tale spesa, 70 mila euro sul 2023 e 500 mila euro per l'anno 2024 trova copertura nell'ambito della Missione 07 (Turismo) Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo 2 (Spese conto capitale) capitolo 615634 (Interventi strutturali turismo - associazioni).

Art. 43 - Misure straordinarie a sostegno del settore termale trentino

Impatto organizzativo-procedurale

La norma introduce un nuovo procedimento amministrativo con necessità di adozione degli atti amministrativi per la definizione dei criteri di concessione dei contributi.

Impatto finanziario

La disposizione in esame introduce la possibilità di riconoscere un contributo a fondo perduto a favore delle aziende termali per concorrere al sostegno delle maggiori spese occorse nell'anno 2022, per effetto dell'aumento dei costi energetici. Si stima che i potenziali beneficiari siano 6 aziende termali e che nel 2022 abbiano avuto un consumo complessivo di circa 900.000 kWh di energia elettrica, 180.000 mc di gas e 160.000 litri di gasolio. Si stima inoltre che tra l'anno 2021 e l'anno 2022 si siano registrati aumenti dei costi medi unitari delle materie prime energetiche dell'ordine del 170% per la materia prima energia elettrica (a partire da un prezzo medio unitario primi 9 mesi 2021 di 0,12 euro/kWh), del 210% per la materia prima "gas" (a partire da un prezzo medio unitario primi 9 mesi 2021 di 0,26 euro/mc) e del 60% per la materia prima "gasolio" (a partire da un prezzo medio unitario primi 9 mesi 2021 di 0,84 euro/litro). La spesa è pertanto quantificata in 360 mila euro per l'anno 2023 e trova copertura nell'ambito della Missione 07 (Turismo) Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 615448-002 (Contributi gestori strutture ricettive).

Art. 44 Modificazioni alla legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

Impatto organizzativo-procedurale

Comma 1. Le modifiche di cui al comma 1 rendono necessario adottare atti e provvedimenti amministrativi connessi alla concessione dei contributi integrativi del premio di insediamento.

Comma 3. Le disposizioni di cui al comma 3, inerenti l'intervento in via sostitutiva della Provincia, determinano la definizione di tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi necessari all'affidamento dei lavori di estirpo coatto oltreché la definizione di quanto necessario ai fini dell'attivazione, a cura della struttura provinciale competente, dell'iter di recupero delle spese a carico del trasgressore.

Impatto finanziario

Comma 1. Nessuno

Comma 2. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto, pur togliendo il limite massimo previsto per gli aiuti per il primo insediamento, precisa espressamente che gli stessi sono contenuti entro il limite dello stanziamento di bilancio della Provincia.

Comma 3. La proposta normativa apporta modificazioni alla disciplina provinciale concernente gli interventi per il contrasto della diffusione di organismi nocivi al fine di introdurre, nei casi di mancata esecuzione delle misure fitosanitarie prescritte (tra le quali, l'estirpo delle piante sintomatiche evidenziate):

- la possibilità per la Provincia di disporre l'esecuzione coattiva delle misure violate, anche nel caso di terreni abbandonati e incolti, con addebito delle relative spese a carico del trasgressore;*
- la sospensione dell'erogazione di ogni forma di agevolazione in ambito agricolo e di sviluppo rurale fino all'avvenuta attuazione delle misure violate, attraverso il blocco del fascicolo aziendale.*

Nel quantificare l'impatto finanziario sono stati considerati i costi di personale, noleggio di attrezzatura, smaltimento del materiale infetto e quant'altro necessario all'estirpo di circa 6.200 piante. L'onere è stato stimato nell'importo di 50 mila euro per l'anno 2023. Le predette risorse trovano copertura per l'anno 2023 nell'ambito della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo 1 (Spese correnti) capitolo 506165 (Iniziativa controllo fitopatie).

Art. 45 - Integrazione dell'articolo 33 bis nella legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

La quantificazione della spesa derivante dall'applicazione dell'articolo è stata stimata considerando che, per favorire la sorveglianza con l'ausilio di strumentazioni ottiche anche in grado di produrre effetti dissuasivi, potrà essere necessario acquisire, nel triennio 2023-2025, circa 900 dispositivi funzionali alla videosorveglianza quali foto trappole e dissuasori acustici attivati da strumentazioni ottiche, da integrare alle misure di prevenzione tradizionali (recinzioni elettrificate e cani da guardiana). Il costo medio per tali dispositivi ammonta a circa 200 euro per le fototrappole e 300 per i dissuasori acustici, tenuto conto anche delle spese necessarie all'integrazione di tali dispositivi nel sistema di prevenzione e della loro eventuale connessione con le reti. La spesa complessiva pari a 70.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 trova copertura nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 808080-001 (Corredo, equipaggiamento e armamento personale C.F.P.).

Art. 46 - Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione normativa determina la necessità di definire gli atti e provvedimenti amministrativi connessi, all'elaborazione del Piano e alla relativa attuazione e gestione.

Impatto finanziario

La disposizione normativa non determina maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto trattasi dell'introduzione un nuovo strumento di pianificazione - il Piano irriguo provinciale.

Art. 47 Integrazione dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Per promuovere la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale e complementare si stima che la Provincia possa sostenere spese per attività di sensibilizzazione, campagne promozionale per un importo di 25.000 euro sul 2023 e 50.000 euro sul 2024 e 2025 nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 11 (Altri servizi generali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 905400-004 (Comunicazione). Per gli anni successivi, alla quantificazione dell'onere si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 48 - Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La norma non ha impatto in termine di maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto si limita a prorogare i termini per il raggiungimento di specifici parametri previsti dalla disciplina provinciale da parte delle imprese beneficiarie di contributi.

Art. 49 - Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno in quanto si limita a posticipare di un anno l'entrata in vigore della nuova disciplina del "progettone" senza quindi generare ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

SEZIONE VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Art. 50 - Integrazione dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Si tratta di una disposizione di carattere ordinamentale che non genera alcun impatto in termini di maggiori oneri o di minori entrate a carico del bilancio provinciale.

Art. 51 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e di disposizioni connesse**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno

Impatto finanziario

Comma 1. La norma, disponendo la proroga delle convenzioni in essere, si pone in continuità con attività che i Comuni già sostengono. Si tratta della gestione di 976 alloggi appartenenti a 9 enti locali per un costo complessivo pari a circa 276.000 euro, spesa a cui i Comuni continuano a farvi fronte con le risorse dei loro rispettivi bilanci, non comportando quindi per gli enti locali alcun onere aggiuntivo.

Comma 3. Sostituzione comma 5 art. 13 bis legge provinciale n. 3 del 2006

La norma non ha impatto finanziario in termini di maggiori oneri sul bilancio provinciale, tenuto conto che la costituzione dell'Egato, attraverso il convenzionamento tra Provincia, Comuni e Comunità di valle, non ha necessità di apporto finanziario in quanto tutti i soggetti menzionati già dispongono, nei loro specifici ambiti di competenza, delle risorse umane, organizzative e finanziarie per la gestione del ciclo dei rifiuti (a partire da quello della raccolta) anche con riferimento alla parte amministrativa.

Altri commi. Nessuno

Art. 52 Modificazioni dell'articolo 15 (Contributi per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno

Impatto finanziario

La disposizione in esame non comporta alcun impatto in termini di maggiori oneri o di minori entrate a carico del bilancio provinciale. Dalla stessa potrebbero derivare maggiori entrate per i Comuni.

Art. 53 Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno in quanto attiene ad aspetti procedurali.

Art. 54 Integrazione dell'articolo 17.5 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno in quanto attiene ad aspetti ordinamentali.

Art. 55 Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Misure di semplificazione dei procedimenti autorizzatori per gli impianti di telecomunicazione e la radiodiffusione e disposizioni sulla localizzazione di impianti di radiodiffusione)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

L'inserimento del comma 6 bis, previsto dalla lettera b) del comma 1, deriva dall'adeguamento della disciplina provinciale a quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) in merito al divieto delle pubbliche amministrazioni di imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri e canoni ulteriori a quelli stabiliti nel predetto decreto. La disposizione provinciale comporta minori entrate quantificabili, sulla base delle procedure in corso alla data di entrata in vigore della medesima, in circa 300 euro per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025.

Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 56 Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

La norma non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio provinciale in quanto volta a semplificare procedure .

Art. 57 Integrazioni della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

Impatto organizzativo-procedurale

La modifica normativa proposta, rende necessario adottare specifici atti amministrativi per istituire il registro dei DOS, con contestuale trattamento privacy, e disciplinarne l'attività.

Impatto finanziario

La disposizione in esame non ha impatto in termini di maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. In particolare con riferimento al comma 1 si precisa che le funzioni del DOS sono svolte da un dipendente del corpo forestale della Provincia nell'ambito dell'attività ordinaria, senza emolumenti aggiuntivi.

Art. 58 Interventi per la riqualificazione ambientale del versante nord della Marmolada

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario

Comma 1. Il comma in esame comporta un onere a carico del bilancio provinciale stimato in 2 milioni di euro sull'anno 2024. Tale importo è stato stimato in base agli elementi che seguono. Per la riqualificazione ambientale del versante nord della Marmolada sono previsti interventi di ripristino e bonifica ambientale, quali demolizione/rimozione di strutture attualmente presenti nel sito, che comportano un costo valutabile in circa 300 mila euro per la demolizione, in circa 1 milione di euro per la rimozione (compreso il trasporto a valle dei materiali) e il ripristino dei terreni e in circa 700 mila euro per lo smaltimento (conferimento a discarica). Tale spesa trova copertura per l'esercizio 2024 nell'ambito della Missione 11 (Soccorso civile) Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 807920 (Interventi di prevenzione emergenze).

Comma 4. L'onere a carico del bilancio provinciale derivante dall'applicazione del presente comma è stato stimato in 150 mila euro per l'anno 2024, in considerazione che nella zona interessata all'intervento - versante nord della Marmolada - è presente un'unica realtà, aventi le caratteristiche inviadate dalla norma per l'accesso all'indennizzo. Tale indennizzo è stato calcolato prendendo a riferimento un canone di concessione di 10 mila euro per la durata residua di 20 anni attualizzato al 3%.

La spesa per complessivi 150 mila euro, trova copertura per l'esercizio 2024 nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 803572 (Sistemazione territorio - privati - c/capitale).

Art. 59 Integrazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale), e dell'articolo 9 della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e la promozione dell'apicoltura)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

SEZIONE VIII - ABROGAZIONI

Art. 60 Abrogazioni

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 61 Manutenzione di disposizioni che prevedono regolamenti superati**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 62 Abrogazioni di disposizioni superate**Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

SEZIONE IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ**Art. 63 Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri****Impatto organizzativo-procedurale**

Nessuno

Impatto finanziario

Comma 2. In sede di approvazione della norma che, ridefiniva la struttura organizzativa dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari in un'ottica di territorializzazione dell'assistenza sanitaria, era stato valutato che la nuova organizzazione non avrebbe generato costi aggiuntivi rispetto a quelli derivati dalla sperimentazione. Diversamente, nell'attuazione del nuovo modello organizzativo è emerso che la nuova macroorganizzazione di APSS, prima definita con dGP 1432/2021 e poi completata con l'approvazione del Regolamento di organizzazione con dGP 857/2022 che tiene conto fra l'altro dell'istituzione di n. 3 distretti sanitari (dGP 2405/2021) e dei nuovi compensi del consiglio di direzione (dGP 584/2022), determina una spesa quantificabile in 2 milioni di euro annui a regime. La definizione dell'onere deriva in particolare da:

- a) 140 mila euro dalla riorganizzazione tecnico-amministrativa che prevede la diminuzione di un dipartimento, l'incremento di 4 servizi e la diminuzione di 8 uffici;
- b) 250 mila euro dalle modifiche sulla macroorganizzazione sanitaria che prevede l'istituzione di 2 AOF territoriali in più (3 distretti sanitari contro il precedente unico servizio territoriale) e la soppressione dei 5 CIOT;
- c) 1,280 milioni di euro dalle nuove previsioni sui dipartimenti sanitari e sulle unità operative complesse, rispettivamente + 4 dipartimenti e + 6 UU.OO;

d) 240 mila dalla ridefinizione dei compensi del consiglio di direzione e conseguentemente delle AOF (deliberazione GP 548/2022).

Per quanto concerne le figure dei direttori d'ufficio si precisa che in caso dell'indizione di concorsi e di esito non favorevole degli stessi da parte degli attuali incaricati, gli stessi andranno a ricoprire altre posizioni attualmente vacanti.

Tale spesa trova copertura per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 441000-001 (Assegnazione azienda sanitaria prestazioni sanitarie ordinarie). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime, quantificato in 2 milioni di euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Comma 3. In relazione alle trattative in corso a livello nazionale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali con la norma si provvede, tenuto conto delle valutazioni tecniche intervenute anche con la Federazione provinciale delle cooperative, a istituire un fondo finalizzato a sostenerne l'onere a livello locale per un importo di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2024.

Tale spesa trova copertura per gli anni 2024 e 2025 nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 401031 (Spesa per contratti dipendenti cooperative sociali). Per gli anni successivi, alla copertura dell'onere a regime, stimato in 2,5 milioni di euro annui, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Art. 64 Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

CAPO SECONDO - DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 65 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno

Impatto finanziario

Nessuno

Art. 66 - Entrata in vigore